



# LA CIRCOLARE LAVORO & PREVIDENZA

## LA CIRCOLARE ROSSA

### PREMESSA

La circolare mensile “Lavoro & Previdenza”, predisposta dallo Studio, è un servizio a supporto degli uffici amministrativi e HR delle Aziende Clienti in ordine alle principali novità normative settoriali del periodo.

Viene pubblicata sul nostro sito internet [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com) nella prima decade di ogni mese ed inviata a mezzo posta elettronica ad ogni Cliente con la finalità di fornire un primo affiancamento informativo, in sintesi e costante, delle novità normative che riguardano il mondo del lavoro e della previdenza.

Per garantire un rapido accesso ai soli argomenti che interessano è possibile accedere agli articoli scelti attraverso il sommario interattivo semplicemente “cliccando” sul titolo di interesse.

Per ogni approfondimento si rimane a disposizione.

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Settore Lavoro & Previdenza





# Sommario

## Le informative per l'azienda

---

<a href="#"><u>Le news di marzo</u></a>	pag. 3
<a href="#"><u>Adozione provvedimento di sospensione in micro impresa</u></a>	pag. 5
<a href="#"><u>Tirocini di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per studio</u></a>	pag. 6
<a href="#"><u>Chiarimenti sugli obblighi amministrativi per distacco transnazionale</u></a>	pag. 7
<a href="#"><u>Scadenza comunicazione annuale lavori usuranti</u></a>	pag. 8
<a href="#"><u>Medico competente e tutela dei videoterminalisti in <i>smart-working</i></u></a>	pag. 10
<a href="#"><u>Valenza della contribuzione Enasarco ai fini del massimale contributivo</u></a>	pag. 11
<a href="#"><u>Versamento per proroga regime speciale impatriati</u></a>	pag. 12
<a href="#"><u>Maggiorazione AUU per genitori rimasti vedovi</u></a>	pag. 13
<a href="#"><u>Valori retributivi e contributivi per l'anno 2023</u></a>	pag. 14
<a href="#"><u>Aliquote 2022 per iscritti alla gestione separata</u></a>	pag. 17
<a href="#"><u>Nuovi importi contributi lavoratori domestici per il 2023</u></a>	pag. 19
<a href="#"><u>Artigiani e commercianti - Contribuzione per l'anno 2023</u></a>	pag. 22
<a href="#"><u>Aliquote contributive 2023 per OTI e OTD</u></a>	pag. 24
<a href="#"><u>Ammortizzatori sociali 2023 – Stabiliti gli importi</u></a>	pag. 25
<a href="#"><u>Aumento ex Tur – Indicazioni Inps e Inail</u></a>	pag. 27



## GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

### **Firmata la convenzione tra INL e Ministero del Lavoro per il 2023 - 2025**

In data 20 gennaio 2023 è stata presentata la Convenzione triennale tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INL per gli esercizi 2023-2025, al fine di regolare i rapporti tra Ministero e Ispettorato e, in particolare:

- a) gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato, nell'ambito delle attività a esso demandate finalizzate alla tutela sostanziale dei rapporti e delle condizioni di lavoro, da realizzarsi anche attraverso il contrasto del lavoro nero e irregolare e delle forme di interposizione illecita di manodopera, nonché al contrasto all'accesso indebito a prestazioni sociali sottoposte alla prova dei mezzi, mediante dichiarazioni mendaci in merito alla sussistenza di redditi da lavoro;
- b) le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato;
- c) le strategie per il miglioramento dei servizi;
- d) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- e) le modalità necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

**(INL, Ministero del lavoro, convenzione 20 gennaio 2023)**

## PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

### **Rinnovo delle pensioni di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo per l'anno 2023.**

L'Inps, con circolare 10 febbraio 2023, n. 20 ha fornito importanti chiarimenti in ordine al rinnovo delle pensioni di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo per l'anno 2023, a seguito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 309, della L. 29 dicembre 2022, n. 197: in particolare, a integrazione della circolare Inps n. 135/2022, si illustrano i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo.

**(Inps, circolare, 10/2/2023, n. 20)**

### **Comunicazione reddito presunto per NASpl**

L'Inps, con messaggio 23 febbraio 2023, n. 790, ricorda che per le prestazioni di disoccupazione NASpl in corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l'anno 2022 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, è necessario comunicare il reddito presunto riferito al 2023. tale comunicazione è urgente affinché possano essere rimesse in pagamento le prestazioni NASpl la cui erogazione è stata "sospesa", in assenza al 31 gennaio 2023 della predetta comunicazione. L'adempimento è indispensabile anche se il reddito annuo presunto per il 2023 è pari a "zero".

**(Inps, messaggio, 23/2/2023, n. 790)**

### **Pensione anticipata flessibile: al via le domande**

L'Inps, con messaggio 21 febbraio 2023, n. 754, comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell'istanza di pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con successiva circolare saranno fornite ulteriori istruzioni. Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

- direttamente dal sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), accedendo tramite Spid almeno di Livello 2, Cns o Cie e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Ecocert, Ape Sociale e Beneficio precoci”;
- utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

**(Inps, messaggio, 21/2/2023, n. 754)**



## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE IN MICRO IMPRESA**

L'INL, a mezzo di propria nota n. 162/2023, affronta un quesito che riguarda la possibilità di procedere con l'adozione di un provvedimento di sospensione, nel caso di una cd. micro impresa che occupa un solo dipendente, "in nero", con violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP.

Citando la norma, l'Ispettorato nazionale fa presente come il provvedimento di sospensione, per le ipotesi operative collegate al lavoro irregolare, non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore (in nero) risulti l'unico occupato dall'impresa; ciò a tutela della cd. micro impresa.

Da tale asserzione, tuttavia, si rileva come detto favor sia riferito esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari, rimanendo invece praticabile il provvedimento di sospensione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica (ex D.Lgs. n. 81/2008), quali appunto la mancanza del DVR o della nomina del RSPP, da sole sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare.

La nota, in conclusione, specifica che qualora non venga adottato il provvedimento di sospensione, il personale ispettivo dovrà comunque attivarsi con ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori, disponendo nell'immediato l'allontanamento del lavoratore sino alla sua completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.



## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: TIROCINI DI LAVORATORI STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 320 del 14 febbraio 2023, ha fornito un parere in merito all'utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, in relazione alle attività lavorative rese nell'ambito di un tirocinio.

Premesso che la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento si applica anche ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea, consentendo anche a loro di usufruire dei percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo, va tenuto presente che la legge distingue l'ipotesi di tirocinio con soggetto regolarmente soggiornante in Italia (articolo 2, D.M. 22 marzo 2006) – ad esempio con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio – al quale si applica, integralmente la normativa regionale vigente o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel D.M. 25 marzo 1998, n. 142, da quella con soggetto che si trova all'estero (articolo 3, D.M. 22 marzo 2006), nei confronti del quale si applica l'articolo 40, comma 9, lettera a), D.P.R. 394/1999.

Il cittadino straniero già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), pertanto, può svolgere:

- tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato;
- un'attività di tirocinio non curriculare, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, compatibilmente con l'espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex articolo 14, comma 4, D.P.R. 394/1999.



## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER DISTACCO TRANSNAZIONALE

Il D.Lgs. 136/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese *extra* UE. In particolare, l'articolo 10, comma 3, lettera a), della citata norma prevede l'obbligo di conservazione documentale, in base al quale, tra l'altro, il datore di lavoro distaccante, durante il periodo del distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione, ha l'obbligo di conservare, predisponendone copia in lingua italiana, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.

A tale riguardo, con la circolare n. 1/2023, l'INL ha chiarito la natura della "*documentazione equivalente*" prevista, considerando che altri ordinamenti potrebbero non avere in uso una comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro. Il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l'utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di "*tracciare*" il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all'inizio della prestazione lavorativa.

In particolare, l'attestazione della richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza da parte del distaccante può essere considerata documento equivalente dato che, se è vero che l'emissione del modello A1 può intervenire anche dopo l'inizio del distacco con efficacia retroattiva, tuttavia la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l'iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l'impresa distaccante nonché sui dati del contratto. Peraltro, il riferimento alla richiesta del modello A1 consente ai prestatori di servizi di adempiere all'obbligo in questione senza dover attendere l'effettiva emissione del modello A1 e degli eventuali ritardi correlati.

Ne consegue, secondo l'INL, che la previsione di un obbligo di conservazione, per le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, della copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento appare proporzionata alla necessità di assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi e sufficiente per impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata in modo improprio.



## Le informative per l'azienda

### Oggetto: SCADENZA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'annualità precedente (2022).

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Si tratta di:

- lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 1999), come:
  - lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
  - lavori in cassoni ad aria compressa;
  - lavori svolti dai palombari;
  - lavori ad alte temperature;
  - lavorazione del vetro cavo;
  - lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  - lavori di asportazione dell'amianto;
- lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
- lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso Decreto):
  - prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
  - lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
  - macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
  - costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
  - apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
  - elettrodomestici;
  - altri strumenti e apparecchi;
  - confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc.;
  - confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV\_US nel portale <https://servizi.lavoro.gov.it>.

Le comunicazioni attraverso il modello LAV\_US sono di diverso tipo:

- inizio lavoro a catena;
- lavoro usurante D.M. 1999;
- lavoro usurante notturno;
- lavoro usurante a catena;
- lavoro usurante autisti.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.





## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: MEDICO COMPETENTE E TUTELA DEI VIDEOTERMINALISTI IN SMART-WORKING**

La sempre maggiore diffusione del lavoro in modalità c.d. agile (smart-working) impone ai datori di lavoro di porre in essere le previste tutele al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro. Stante la predetta situazione è stato presentato apposito interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per verificare se sia possibile, per il datore di lavoro individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (province e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree.

I tecnici del Ministero, con risposta n. 1/2023, dopo un approfondita disamina della vigente normativa concludono ricordando che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e quindi può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere della Commissione, non può che essere ricondotta nell'ambito della suddetta previsione normativa.

Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

In linea generale è bene ricordare che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all'articolo 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008.



## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: VALENZA DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO AI FINI DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO**

Con il messaggio n. 730/2023 l'Inps ha diffuso precisazioni sulla questione relativa alla valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco) ai fini dell'applicazione o meno del massimale contributivo.

Secondo l'Istituto, la natura integrativa della contribuzione versata all'Enasarco - che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione - fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.

Pertanto, ai fini dell'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all'articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della L. 335/1995, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all'entrata in vigore della L. 613/1966, istitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l'Inps, che ha riconosciuto all'Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall'Inps), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.

Viene inoltre precisato che solo laddove sussistano periodi contributivi antecedenti all'entrata in vigore della L. 613/1966 (27 agosto 1966), durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all'Enasarco, gli stessi potrebbero concorrere per la determinazione dell'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale.



## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: VERSAMENTO PER PROROGA REGIME SPECIALE IMPATRIATI

L'Agenzia delle entrate, con interpello n. 223/2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla non applicabilità dell'istituto della remissione *in bonis* (articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012) a fronte dell'omesso versamento entro il 30 giugno 2022 previsto per la proroga del regime speciale per i lavoratori impatriati.

Considerato che il Decreto Crescita prevede che l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale disciplinato dal decreto Internazionalizzazione è subordinato all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine del 30 giugno 2022, l'Agenzia ritiene che laddove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente, il mancato adempimento preclude l'applicazione del beneficio in commento.

Il non aver effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2022 comporta l'impossibilità di beneficiare dell'estensione del regime agevolato per un ulteriore quinquennio, non potendosi ricorrere né all'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13, D.Lgs. 472/1997 né, come ipotizzato dall'istante, all'istituto della remissione *in bonis*, dato che l'omesso versamento delle somme dovute entro il termine previsto non è riconducibile ad un adempimento "formale", cui fa riferimento la norma, con la conseguenza che lo stesso non può essere regolarizzato mediante l'istituto in parola.



## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: MAGGIORAZIONE AUU PER GENITORI RIMASTI VEDOVI

Con il messaggio n. 724/2023 l'Inps ha fornito nuove indicazioni in merito all'applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione dell'AUU prevista dall'articolo 4, comma 8, D.Lgs. 230/2021, c.d. *bonus* per il secondo percettore di reddito.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è infatti prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, oltre al quale la maggiorazione non spetta.

La finalità del bonus è incentivare l'occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare e, per tale motivo, la maggiorazione non può essere richiesta da un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore. Tuttavia, tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, su conforme parere del Ministero del Lavoro, l'Inps informa che il decesso del genitore lavoratore nel corso dell'annualità di fruizione dell'Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell'annualità della prestazione stessa.

Per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà perciò applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno - qualora spettante - per la mensilità di marzo 2023.



## Le informative per l'azienda

### Oggetto: VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2023

L'Inps, con circolare n. 11/2023, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

#### Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori	
Anno 2023	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	567,94
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	53,95

Retribuzioni convenzionali in genere	
Anno 2023	Euro
Retribuzione giornaliera minima	29,98

#### ⇒ Rapporti di lavoro a tempo parziale

Nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$(53,95 \text{ euro}) \times (6) / (40) = \text{€ } 8,09 = \text{minimale di retribuzione oraria}$$

Articolo 3-ter, D.L. 384/1992 (contributo aggiuntivo 1%)	
Anno 2023	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	52.190,00
Importo mensilizzato	4.349,00

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi	
Anno 2023	Euro
Trattamento minimo di pensione	567,94
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	227,18
Limite annuale per l'accredito dei contributi	11.813,00

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente	
Anno 2023	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma cartacea	4,00
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma elettronica	8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o a unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
Fringe benefit (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48





## TABELLE INDICATIVE

Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

**Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato**

Anno 2023	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	120,00

**Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria**

Anno 2023	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.360,66

**Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile**

Anno 2023	Euro
Massimale annuo della base contributiva	113.520,00

**Massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere**

Anno 2023	Euro
Massimale contributivo annuo	206.928,00

**Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario per assistenza di persone con *handicap* in situazione di gravità**

Anno 2023	Euro
Retribuzione annua	53.687,00

**Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 - anno 2023**

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	a Euro	Euro	
828,01	1.656,00	828,00	1
1.656,01	4.140,00	<b>1.656,00</b>	2
4.140,01	6.624,00	2.484,00	3
6.624,01	9.108,00	3.312,00	4
9.108,01	11.592,00	4.140,00	5





TABELLE DEI MASSIMALI

11.592,01	14.904,00	4.968,00	6
14.904,01	18.216,00	5.796,00	7
18.216,01	In poi	6.624,00	8

Il contributo di solidarietà del 5%, egualmente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo a ciascuna delle fasce riportate.

L'aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 167 euro e fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.

## ⇒ Sportivi professionisti

<b>Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995</b>	
Anno 2023	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1% di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a 827.562 euro	113.520,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	52.190,00

  

<b>Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995</b>	
Anno 2023	Euro
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1%, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a euro 2.652 giornalieri.	364,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione giornaliera eccedente euro:	167,00





## Le informative per l'azienda

### Oggetto: ALIQUOTE 2022 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con circolare n. 12/2023, ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2023 per gli iscritti alla Gestione separata.

Si segnala che la Legge di Bilancio 2021 ha disposto, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, un aumento dello 0,51% dell'aliquota della Gestione separata per i non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per far fronte agli oneri dell'Isco.

#### Contribuzione 2023 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2023	
Liberi professionisti e collaboratori	Aliquota di versamento
Professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l'anno 2023 è pari a 113.520 euro.

#### Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

Il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023). L'acconto 2023 deve essere calcolato con le aliquote per il 2023.

#### Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2023 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2022.

#### Minimale per l'accredito contributivo

Il minimale di reddito su cui è basato l'accredito dei contributi per l'anno 2023 è pari a 17.504 euro, pertanto gli iscritti, in relazione all'aliquota applicata, avranno l'accredito dell'intero anno purché abbiano versato un contributo annuale pari a:





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

- 4.200,96 euro se applicano l'aliquota del 24%;
- 4.591,30 euro se applicano l'aliquota del 26,23%;
- 5.902,35 euro se applicano l'aliquota del 33,72%;
- 6.131,65 euro se applicano l'aliquota del 35,05%.





## Le informative per l'azienda

### Oggetto: NUOVI IMPORTI CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI PER IL 2023

L'Inps, in considerazione della comunicazione ISTAT che reso noto la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 nella misura del 8,1%, ha rideterminato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2023 per i lavoratori domestici. Con la circolare n. 13/2023 l'Istituto ha precisato che restano in vigore la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull'aliquota complessiva e che per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

La L. 234/2021, ha previsto, all'articolo 1, comma 137, in via sperimentale per l'anno 2022, il riconoscimento, nella misura del 50%, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L'applicazione di tale norma continua a produrre effetti per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2022. Per accedere all'applicazione di tale esonero il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, di cui verrà comunicato l'avvenuto rilascio con apposito messaggio in corso di predisposizione.

Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

#### A. Senza il contributo addizionale previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAF	Senza quota CUAF [1]
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,58 (0,40) [2]	€ 1,59 (0,40) [2]
oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 8,92	€ 1,78 (0,45) [2]	€ 1,79 (0,45) [2]
oltre € 10,86	€ 10,86	€ 2,17 (0,55) [2]	€ 2,18 (0,55) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,15 (0,29) [2]	1,16 euro (0,29) [2]





[1] Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

### B. Comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAF	Senza quota CUAF [1]
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,69 (0,40) [2]	€ 1,70 (0,40) [2]
oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 8,92	€ 1,91 (0,45) [2]	€ 1,92 (0,45) [2]
oltre € 10,86	€ 10,86	€ 2,32 (0,55) [2]	€ 2,33 (0,55) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,23 (0,29) [2]	€ 1,24 (0,29) [2]

[1] Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

### Importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri per i periodi di competenza 2023

#### Con esonero del 50% senza il contributo addizionale previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAF	Senza quota CUAF [1]
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,38 (0,20) [2]	€ 1,39 (0,20) [2]
oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 8,92	€ 1,55 (0,22) [2]	€ 1,56 (0,22) [2]
oltre € 10,86	€ 10,86	€ 1,89 (0,27) [2]	€ 1,90 (0,27) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,00 (0,14) [2]	€ 1,01 (0,14) [2]



CIRCOLARE MENSILE PREVIDENZA

[1] Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

**Con esonero del 50% comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato**

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAF	Senza quota CUAF [1]
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,49 (0,20) [2]	€ 1,50 (0,20) [2]
oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 8,92	€ 1,68 (0,22) [2]	€ 1,69 (0,22) [2]
oltre € 10,86	€ 10,86	€ 2,04 (0,27) [2]	€ 2,05 (0,27) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,08 (0,14) [2]	€ 1,09 (0,14) [2]

[1] Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.



## Le informative per l'azienda

### Oggetto: ARTIGIANI E COMMERCianti - CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2023

Come di consueto, ad inizio anno, l'Inps provvedere ad emanare un'apposita Circolare in relazione alla contribuzione dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti.

La circolare n. 19, fornita quest'anno, informa gli iscritti alle predette gestioni circa la contribuzione dovuta per l'anno 2023.

Posto che l'ISTAT ha comunicato la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, nell'ultimo anno, come pari all'8,1%, ciò comporta, quindi, che per l'anno 2023 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS, dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, sarà pari a 17.504,00 euro.

Vengono quindi indicate le aliquote, per il corrente anno, riguardo la contribuzione sul predetto minimale:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	24,00%	24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	23,25%	23,73%

La riduzione contributiva per i giovani collaboratori è applicabile fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni. Si ricorda inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla gestione commercianti sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%.

Da quanto tutto sopra, derivano questi contributi annui / mensili minimi:

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

- Artigiani 4.208,40 euro (annui) - 350,70 euro (mensili)
- Commercianti 4.292,42 euro (annui) - 357,70 euro (mensili)

Per quanto concerne il contributo oltre il minimale, dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di 17.504,00 euro annui, esso viene calcolato sulla base delle aliquote innanzi esposte; ciò fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di 52.190,00 euro. Oltre tale soglia, infatti, resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.

Si ricorda che il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annualmente stabilito, che per il 2023 sarà pari a 86.983,00 euro.

Viene fatto rilevare che il predetto limite riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alle gestioni ART - COM con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996, o che comunque possano fare valere anzianità contributiva a tale data. Al contrario, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,



iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2023, 113.520,00 euro; tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

È importante notare come il contributo IVS, dovuto da artigiani e commercianti, sia calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza), e sia rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2023, ai redditi 2023, da denunciare al fisco nel 2024).

Nel caso il titolare del rapporto contributivo abbia dei collaboratori, possono verificarsi queste casistiche e le conseguenti modalità operative:

- a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa ed i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Una indicazione viene fornita riguardo la possibilità, su richiesta da parte del soggetto in regime fiscale forfetario, di ottenere una riduzione del 35% della contribuzione dovuta; tale riduzione si applicherà nel 2023 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale anche per l'anno 2023, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. Attenzione perché i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2022, ed intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato, dovranno comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023. Infine, i soggetti che intraprendono una nuova attività nel corso del 2023, ed intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione.

L'Inps ricorda che continua ad applicarsi, anche per l'anno 2023, la disposizione relativa alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti aventi più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Di seguito le scadenze di pagamento della contribuzione in esame, da versare a mezzo Modello F24:

- 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.



## Le informative per l'azienda

### Oggetto: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2023 PER OTI E OTD

Con la recente circolare n. 18/2023, l'Inps fornisce indicazioni in relazione alla contribuzione 2023 per operai a tempo determinato e indeterminato, nel settore agricolo.

Per l'anno 2023, l'aliquota contributiva del settore in esame è fissata nella misura complessiva del 29,90%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

Una distinzione deve essere operata per quanto concerne l'aliquota contributiva dovuta dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale. In tale fattispecie, per l'anno 2023, l'aliquota contributiva settoriale resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

Una speciale indicazione concerne le imprese cooperative, ed i loro consorzi, inquadrati nel settore, le quali, dal 1° gennaio 2022, sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpl, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza ed ancora in forza a tale data; per tale motivo non sono più assoggettati all'aliquota contributiva del 2,75% dovuta per la disoccupazione agricola.

Viene affrontato anche l'argomento dei minimali, ai fini contributivi, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale. Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l'anno 2023 è il seguente:  $53,95 \text{ euro} \times 6/39 = 8,30 \text{ euro}$ .

I contributi dovuti all'INAIL, dal 1° gennaio 2023, per gli operai agricoli dipendenti, restano invariati rispetto allo scorso anno: assistenza infortuni sul lavoro, 10,1250%; addizionale infortuni sul lavoro, 3,1185%.

Infine, viene spiegato che anche le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, per l'anno 2023, non hanno subito variazioni, restando le seguenti:

Territori	Misura agevolazione	Aliquota applicata
Non svantaggiati	-	100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani)	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%





## Le informative per l'azienda

### Oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI 2023 – STABILITI GLI IMPORTI

L'Inps, con circolare n. 14/2023, ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno di integrazione salariale del Fis, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpl, DIS-COLL e Alas, dell'Isagro, dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2023.

#### Trattamenti di integrazione salariale

Trattamenti di integrazione salariale	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.321,53	1.244,36

Gli importi massimi dei trattamenti devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - Settore edile (intemperie stagionali)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.585,84	1.493,23

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 5, D.Lgs. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.

#### Indennità di disoccupazione NASpl

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione NASpl è pari, per il 2023, a 1.470,99 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2023, a 1.352,19 euro.

#### Indennità ordinaria di disoccupazione DIS-COLL

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2023, a 1.470,99 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2023, a 1.352,19 euro.

#### Indennità ordinaria di disoccupazione agricola

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	
anno 2023	Euro
importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	1.222,51



**Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas)**

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo è pari, per il 2023, a 1.470,99 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2023, a 1.352,19 euro.

**Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro)**

L'importo mensile dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, per l'anno 2023, non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l'importo di 881,23 euro. Il reddito da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2023, a 8.972,04 euro.

**Assegno per attività socialmente utili**

anno 2023	Euro
importo mensile	656,44

**Ticket licenziamento (importi calcolati in redazione)**

anno 2022	Euro
importo annuo (1.470,99*41%)	603,11
importo triennale	1.809,32
importo mensile (603,11/12)	50,26



## Le agevolazioni per l'azienda

### Oggetto: AUMENTO EX TUR – INDICAZIONI INPS E INAIL

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023, ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dall'8 febbraio 2023, è pari al 3%.

Tale incremento produce alcuni effetti per i datori di lavoro; sia l'Inps che l'Inail sono, quindi, intervenuti, in via amministrativa, per chiarire tali effetti.

#### Inps, circolare n. 17/2023

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dall'8 febbraio 2023. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dall'8 febbraio 2023, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2023.

La decisione della Banca Centrale Europea comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili come segue:

- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 della L. 388/2000, la sanzione civile è pari all'8,50% in ragione d'anno (tasso del 3% maggiorato di 5,5 punti);
- la misura dell'8,50% annuo trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, del citato articolo 116, comma 8;
- resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b, primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 10 dell'articolo 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura dell'8,50% annuo.

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della L. 388/2000, devono essere calcolate nella misura dell'ex Tur, mentre nell'ipotesi di evasione di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese. Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e, pertanto, qualora il tasso del Tur scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti. Pertanto, tenuto conto che il tasso di



interesse ex Tur è inferiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d'anno), a decorrere dall'8 febbraio 2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti (7%).

### **Inail, circolare n. 5/2023**

Dall'8 febbraio 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti:

- 9,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 8,50% misura delle sanzioni civili.

I piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dall'8 febbraio 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,00%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

Dall'8 febbraio 2023 si applica un tasso pari all' 8,50% nelle seguenti ipotesi:

- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese. Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 5,00%, dall'8 febbraio 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti).



## Le agevolazioni per l'azienda

### BANDO INAIL ISI 2022

Con i 333 milioni di euro della nuova edizione, gli incentivi per la sicurezza stanziati dal 2010 superano i 3 miliardi. L'obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Le risorse finanziarie destinate dall'Inail sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "Isi 2022 – risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

#### DESTINATARI

L'iniziativa è rivolta:

- a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento; in particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l'Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l'adozione di modelli organizzativi e responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
- agli enti del terzo settore limitatamente all'asse di finanziamento 2.

#### PROGETTI AMMESSI

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Assi di finanziamento 1.1 e 1.2;
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli - Asse di finanziamento 5.

#### BENEFICIO





Si tratta di un finanziamento, in conto capitale, calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'Iva, come di seguito riportato.

- a) Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:
- Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 130.000 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (Asse di finanziamento 1.2);
  - Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000 euro né superiore a 50.000 euro.
- b) Per l'Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:
- 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1);
  - 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2)
- e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000 euro né superiore a 60.000 euro.

#### TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento "Regole Tecniche e modalità di svolgimento".

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Calendario	Scadenze
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda	2 maggio 2023
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda	16 giugno 2023, ore 18:00
Download codici identificativi	23 giugno 2023

Entro il 16 giugno 2023 il calendario sarà aggiornato con la pubblicazione delle successive date.





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Per semplificare e agevolare l'attività di presentazione della domanda, è stato adeguato il sistema di profilazione per l'accesso ai servizi online introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione. I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il "cruscotto di abilitazione", sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l'apposita modulistica. L'intermediario può quindi assumere in delega l'impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.

